



2023/0165(COD)

13.10.2023

EMENDAMENTI

6 - 20

Progetto di parere
Izaskun Bilbao Barandica
(PE753.475v01-00)

Modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

Proposta di direttiva
(COM(2023)0271 – C9-0191/2023 – 2023/0165(COD))

Emendamento 6
Anja Haga

Proposta di direttiva
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Finché nell'Unione non esisterà un quadro giuridico armonizzato per la pesca per quanto riguarda la sicurezza marittima, le competenze, la costruzione delle navi e le condizioni di vita e di lavoro a bordo (come nel caso del settore del trasporto marittimo), la direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo per la pesca potrà essere applicata solo su base volontaria. È pertanto estremamente importante che gli Stati membri che non hanno ratificato le convenzioni internazionali relative alla pesca, in particolare la convenzione C188 dell'OIL, l'accordo di Città del Capo e la convenzione STCW-F dell'IMO, lo facciano quanto prima. Al fine di garantire approcci armonizzati nell'attuazione degli obblighi internazionali, tali convenzioni dovrebbero essere recepite a livello dell'UE attraverso una direttiva con l'obiettivo di stabilire successivamente un approccio armonizzato per il controllo di tali obblighi, compresi sistemi di ispezione armonizzati del controllo e dell'applicazione delle disposizioni della convenzione C188. Pertanto, data la scarsa ratifica della convenzione relativa alla pesca, è opportuno presentare una proposta legislativa per un recepimento armonizzato di tali obblighi internazionali, in particolare per quanto riguarda la convenzione STCW-F dell'IMO relativa a un sistema di ispezione armonizzato del controllo e dell'applicazione delle disposizioni della convenzione C188. In tal senso, dovrebbero essere proposte misure di attuazione in relazione alla direttiva (UE) 2017/159 simili a quelle adottate dal

Emendamento 7

Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Tuttavia, a causa dei modelli di pesca, tali pescherecci più grandi non fanno scalo in tutti gli Stati membri dell'UE. Si propone pertanto un sistema volontario per gli Stati membri dell'UE che desiderano effettuare tali ispezioni, distinto dall'attuale regime di controllo da parte dello Stato di approdo, al fine di consentire flessibilità nelle modalità di elaborazione delle norme in materia di controllo da parte dello Stato di approdo. Questo sistema di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri può pertanto essere sviluppato in modo organico dagli Stati membri, dal MOU di Parigi e dalla Commissione.

Emendamento

(7) Tuttavia, a causa dei modelli di pesca, tali pescherecci più grandi non fanno scalo in tutti gli Stati membri dell'UE. ***Inoltre, nel settore della pesca non esiste un quadro giuridico armonizzato a livello dell'Unione in ambiti quali la sicurezza marittima, la costruzione delle navi e le condizioni di vita e di lavoro a bordo.*** Si propone pertanto un sistema volontario per gli Stati membri dell'UE che desiderano effettuare tali ispezioni, distinto dall'attuale regime di controllo da parte dello Stato di approdo, al fine di consentire flessibilità nelle modalità di elaborazione delle norme in materia di controllo da parte dello Stato di approdo. Questo sistema di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri può pertanto essere sviluppato in modo organico dagli Stati membri, dal MOU di Parigi e dalla Commissione. ***Le norme in materia di controllo da parte dello Stato di approdo elaborate dagli Stati membri che lo desiderano devono essere proporzionate e non discriminatorie.***

Emendamento 8

Francisco Guerreiro

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Tuttavia, a causa dei modelli di pesca, tali pescherecci più grandi non fanno scalo in tutti gli Stati membri dell'UE. Si propone pertanto un sistema volontario per gli Stati membri dell'UE che desiderano effettuare tali ispezioni, distinto dall'attuale regime di controllo da parte dello Stato di approdo, al fine di consentire flessibilità nelle modalità di elaborazione delle norme in materia di controllo da parte dello Stato di approdo. Questo sistema di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri può pertanto essere sviluppato in modo organico dagli Stati membri, dal MOU di Parigi e dalla Commissione.

Emendamento

(7) Tuttavia, a causa dei modelli di pesca, tali pescherecci più grandi non fanno scalo in tutti gli Stati membri dell'UE. Si propone pertanto un sistema volontario per gli Stati membri dell'UE che desiderano effettuare tali ispezioni, distinto dall'attuale regime di controllo da parte dello Stato di approdo, al fine di consentire flessibilità nelle modalità di elaborazione delle norme in materia di controllo da parte dello Stato di approdo. Questo sistema di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri può pertanto essere sviluppato in modo organico dagli Stati membri, dal MOU di Parigi e dalla Commissione. ***Gli Stati membri che effettuano tali ispezioni volontarie possono beneficiare di un aiuto finanziario (a titolo del FEAMPA) al fine di garantire mezzi e risorse umane sufficienti a tal fine.***

Or. en

Emendamento 9
France Jamet

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La digitalizzazione è un aspetto essenziale dei progressi tecnologici nel settore della raccolta e della comunicazione dei dati, al fine di contribuire alla riduzione dei costi e a un uso efficiente delle risorse umane. Il numero di navi attualmente in possesso di certificati elettronici è in crescita e si prevede che aumenterà. Pertanto l'efficacia del controllo da parte dello Stato di approdo dovrebbe essere

Emendamento

soppresso

migliorata utilizzando maggiormente i certificati elettronici per consentire ispezioni più incentrate sulle navi e meglio preparate. La diffusione e l'uso di tali certificati elettronici dovrebbero essere incentivati dalla loro inclusione nel profilo di rischio della nave.

Or. fr

Emendamento 10
Anja Haga

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Al fine di creare condizioni di parità in tutta l'Unione, è preferibile armonizzare le convenzioni relative alla pesca nell'acquis comunitario e, una volta conclusa l'armonizzazione, proporre un sistema di controllo comunitario. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno già ratificato convenzioni internazionali come la convenzione C188 dell'ILO e la convenzione STCW-F, e hanno pertanto la responsabilità di applicare la direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo. La ratifica di tali convenzioni dovrebbe pertanto essere accelerata, altrimenti vi potrebbe essere il rischio che gli Stati membri applichino le norme in modo diverso.

Or. en

Motivazione

Il controllo è una seconda tappa cui si deve procedere una volta che le regolamentazioni internazionali/europee saranno consolidate nell'Unione e non viceversa.

Emendamento 11
Anja Haga

Proposta di direttiva
Considerando 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 ter) *Gli Stati membri devono applicare gli stessi criteri alle flotte nazionali e alle altre bandiere europee che fanno scalo nei loro porti. Non dovrebbero esservi differenze nel trattamento dei pescherecci dell'UE e tra i diversi sistemi di controllo nazionali applicati.*

Or. en

Emendamento 12
Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *Nell'esercizio dei suoi poteri delegati, la Commissione tiene conto della necessità di garantire parità di condizioni tra gli Stati membri e le flotte per quanto riguarda le norme di controllo da parte dello Stato di approdo e l'armonizzazione delle norme a livello dell'Unione. A tal fine, la Commissione dovrebbe, parallelamente, incoraggiare e assistere attivamente gli Stati membri a ratificare le convenzioni internazionali pertinenti.*

Or. en

Emendamento 13
France Jamet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2009/16/CE
Articolo 24 bis – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Certificati elettronici

soppresso

Or. fr

Emendamento 14
France Jamet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2009/16/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, adotta atti di esecuzione che stabiliscono le specifiche funzionali e tecniche per un'interfaccia armonizzata delle dichiarazioni, uno strumento di convalida e un archivio/una banca dati centrale per le versioni elettroniche dei certificati elencati nell'allegato IV e di cui all'articolo 13, paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.";

soppresso

Or. fr

Emendamento 15
France Jamet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2009/16/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono utilizzare l'interfaccia armonizzata delle dichiarazioni, lo strumento di convalida e

soppresso

L'archivio/la banca dati centrale per le versioni elettroniche dei certificati al fine di agevolare la transizione dei loro registri navali verso i certificati elettronici.

Or. fr

Emendamento 16
France Jamet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2009/16/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Se lo Stato di bandiera della nave rilascia tali certificati elettronici, ciò deve figurare nel profilo di rischio della nave di cui agli allegati I e II.*

soppresso

Or. fr

Emendamento 17
France Jamet

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 16
Direttiva 2009/16/CE
Articolo 24 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. *Lo Stato membro è responsabile della presentazione degli elementi di dati, conformemente agli obblighi giuridici e tecnici applicabili. Lo Stato membro rimane responsabile dei dati e della validità delle informazioni e dei certificati, nonché dell'aggiornamento di qualsiasi informazione che abbia subito variazioni dopo l'invio alla banca dati centrale..*

soppresso

Or. fr

Emendamento 18
Isabel Carvalhais

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 19
Direttiva 2009/16/CE
Articolo 30 bis – comma 1

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati **ai sensi dell'articolo 30 ter, di** modificare **l'articolo 2, punto 1, per aggiornare** l'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 2, punto 1, una volta che tali convenzioni **sono** state adottate come strumento pertinente dal MOU di Parigi e di **modificare l'allegato VI al fine di** integrare e/o aggiornare l'elenco delle procedure e degli orientamenti relativi al controllo da parte dello Stato di approdo **adottati dal MOU di Parigi e stabiliti in tale allegato..**

Emendamento

Conformemente all'articolo 30 ter, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati **per** modificare l'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 2, punto 1, una volta che tali convenzioni **siano** state adottate come strumento pertinente dal MOU di Parigi, e di integrare e/o aggiornare l'elenco delle procedure e degli orientamenti relativi al controllo da parte dello Stato di approdo **di cui all'allegato VI, dopo la loro adozione da parte del MOU di Parigi.**

Or. en

Emendamento 19
France Jamet

Proposta di direttiva
Allegato I
Direttiva 2009/16/CE
Allegato I – parte I – punto 1 – lettera b – titolo

Testo della Commissione

Età della nave

Emendamento

soppresso

Or. fr

Emendamento 20
France Jamet

Proposta di direttiva

Allegato I

Direttiva 2009/16/CE

Allegato I – parte I – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

Le navi che hanno più di dodici anni sono considerate a rischio maggiore.

soppresso

Or. fr